

più volte osservato dalla Corte, sembrano aver assunto la valenza di fondi di riserva e non di stanziamenti rapportati ad esigenze già individuate.

Si è richiamata infine l'attenzione sugli aspetti di criticità delle coperture di oneri di carattere permanente effettuate mediante riduzione di autorizzazioni di spesa relative a Fondi, la determinazione delle cui risorse è rinviata alla tab. C della legge finanziaria, come la copertura a carico del Fondo per le politiche sociali degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani, disposta dalla n. 15 del 23 febbraio, di conversione del decreto-legge n. 297/2006.

L'utilizzazione della tab. C a copertura di oneri permanenti di carattere rigido, in quanto connessi a diritti soggettivi, si pone, infatti, in contrasto con la sua stessa ragion d'essere, consistente nella modulabilità degli stanziamenti in essa allocati. Possono essere pertanto rinviati alla tab. C della legge finanziaria soltanto gli oneri ultratriennali non ancora determinati nel loro importo (arg. ex art. 11, comma 3, lett. d della legge di contabilità).

Serie perplessità ha destato poi l'utilizzazione –a copertura di un corrispondente incremento del finanziamento del servizio sanitario nazionale - di disponibilità del Fondo per le politiche comunitarie, disposta, in sede di conversione del decreto-legge 23 del 20 marzo, dalla legge n. 64 del 17 maggio: l'operazione, su cui la Commissione bilancio del Senato aveva formulato parere contrario, ha destato perplessità non soltanto per la connessa dequalificazione della spesa, quanto per il fatto che la disponibilità delle risorse è soltanto temporanea, come è dimostrato dall'impegno assunto dal Governo di reintegrare le risorse stesse dopo l'assestamento di bilancio.

Considerato che le disponibilità sul Fondo vengono costituite nel momento in cui i programmi comunitari vengono approvati, la sussistenza delle risorse è dovuta soltanto ad un semplice ritardo nell'avvio dei programmi europei, programmi che esulano dalla competenza dei singoli membri, tant'è che non sono stati individuati gli interventi da definanziare per garantire la copertura finanziaria del provvedimento.

Si è pertanto al di fuori non soltanto dell'ipotesi di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa ma anche di una modalità di copertura effettiva anche se estranea alle forme indicate dalla legge di contabilità, in quanto a fini di copertura sono utilizzate, in sostanza, disponibilità provvisorie.

Un'altra forma anomala di copertura è poi contenuta nella legge n. 9 dell'8 febbraio in tema di riduzione del disagio abitativo per determinate categorie sociali. Alla copertura

dell'onere si provvede, infatti, mediante conservazione nel conto dei residui e versamento in apposita contabilità speciale di tesoreria dell'importo di 63 milioni di euro relativo all'anno 2006 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 comma 4 della legge n. 156/2005 (premio di concentrazione per talune categorie di imprese).

Tale copertura presenta aspetti non conformi alla vigente disciplina contabile, i più rilevanti dei quali sono stati posti a base del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio del Senato in data 6 febbraio 2007.

Si tratta in particolare della mancata compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento sul 2008 della conservazione in conto residui delle somme indicate a copertura del provvedimento e del fatto che il procedimento amministrativo per l'iscrizione dei residui stessi nel bilancio 2007 non risulta completato alla data di promulgazione della legge.

Si è inoltre rilevato che la disposta copertura determina non soltanto una deroga al (peraltro più volte derogato) principio di annualità di bilancio, ma anche un'ulteriore deroga alle norme di contabilità, in quanto somme di competenza 2006 non impegnate nell'anno stesso e pertanto destinate a fine esercizio all'invio in economia vengono conservate nel conto dei residui con una disposizione di legge del febbraio dell'anno successivo.

Una modalità di copertura non in armonia con il sistema è infine contenuta nella legge 176 del 25 ottobre, di conversione del decreto legge n. 147/2007. Qui, infatti, i fondi utilizzati a copertura degli interventi di cui all'art. 1 comma 7 (realizzazione di sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia) sono stati resi disponibili per effetto della sentenza 320/2004 della Corte costituzionale, in base alla quale l'originario impegno assunto sui fondi stessi è venuto meno.

A rigore, pertanto, la caducazione dell'impegno avrebbe dovuto avere come conseguenza l'invio in economia delle relative somme e non il loro mantenimento in bilancio quali residui.

5. La legge finanziaria e la copertura degli oneri di natura corrente

La copertura degli oneri di natura corrente recati alla legge finanziaria è stata nuovamente caratterizzata dall'utilizzazione di parte del miglioramento del risparmio pubblico.

Come è noto, mentre fino alla sessione di bilancio per il 1999 non si era dato luogo a tale utilizzazione, a partire dalla sessione per il 2000 e fino a quella per il 2003, anche in ragione

della nuova struttura della legge finanziaria e della mutata situazione dei conti pubblici, si era invece costantemente utilizzato il differenziale risultante dal confronto tra il risparmio pubblico del progetto di bilancio a legislazione vigente e quello risultante dall'assestamento relativo all'esercizio in corso.

Nelle successive tre sessioni di bilancio si era poi provveduto alla copertura degli oneri esclusivamente attraverso le risorse fornite dall'articolato della legge finanziaria e dai provvedimenti collegati.

La Corte, pur senza contestare la legittimità dell'operazione, aveva espresso qualche perplessità sulla sua sostanza, richiamando soprattutto l'attenzione sul fatto che il miglioramento del risparmio pubblico può verificarsi nell'ambito di saldi di segno positivo e negativo.

Nella prima ipotesi, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, la soluzione adottata è apparsa maggiormente prospettabile sotto il profilo interpretativo, mentre nella seconda ipotesi si è ritenuto che tale utilizzazione – tenuto conto del percorso di risanamento ancora da compiere – non rispondesse ad opportuni criteri prudenziali, in base ai quali ci si dovrebbe far carico anche dell'ineliminabile incertezza sulla effettiva realizzazione delle previsioni di riduzioni di spesa e di nuove o maggiori entrate a fronte di oneri invece pressoché certi.

Nel caso di specie, sia il valore del risparmio pubblico dell'assestato 2007, sia quello del risparmio stesso a legislazione vigente 2008 sono di segno positivo: il primo è pari a circa 21.277 milioni ed il secondo a circa 34.146, con valori di 30.550 e di 47.800 milioni per il biennio successivo, in cui va peraltro scontata la loro ridotta rappresentatività.

Il differenziale tra i due valori risulta pertanto per il 2008 di circa 12.880 milioni, differenziale che rappresenta appunto il miglioramento del risparmio pubblico: al netto dell'utilizzazione di 9.314 milioni a copertura degli oneri di natura corrente recati dalla legge finanziaria 2008 eccedenti i mezzi approntati dalla legge finanziaria stessa, residua un margine di 3.566 milioni, la cui entità, tenuto conto dei fattori di segno opposto risultanti da una certa prudenza nella stima delle entrate ed invece da una incerta realizzabilità delle previsioni di riduzione di spesa, è apparsa comunque tale da consentire una ragionevole valutazione di sufficienza delle risorse stesse per la copertura degli oneri di natura corrente previsti dalla legge finanziaria.

Si è peraltro rilevato che il margine del miglioramento a legislazione vigente 2008 residuale – come già indicato, pari a 3.566 milioni – è largamente inferiore all'omologo valore determinatosi nella sessione di bilancio precedente nella misura di 18.536 milioni.

La Corte ha infine osservato che comunque, in considerazione della necessità di garantire nella massima misura possibile il percorso di miglioramento strutturale dei conti pubblici nel contesto degli obblighi assunti con l'Unione europea, sarebbe positiva una riconsiderazione dell'opportunità di utilizzare questa modalità di copertura e di procedere invece al reperimento di effettive nuove risorse a copertura delle nuove spese.

6. I decreti legislativi

Come indicato nel paragrafo introduttivo, a partire dal primo quadrimestre del 2005 le relazioni quadrimestrali sulle leggi di spesa comprendono anche l'esame dei decreti legislativi pubblicati nel medesimo periodo.

Nel corso del 2007, i decreti legislativi pubblicati sono stati complessivamente 64 (61 nel 2006 e 79 nel 2005), di cui 58 attuativi di direttive comunitarie (22 nel 2006) e soltanto 6 attuativi di leggi di delega a fronte di 39 nel 2006.

A) Decreti attuativi di leggi di delega

Ad eccezione di due, i cui oneri, complessivamente modesti, sono posti a carico della CONSOB attraverso le forme di autofinanziamento previste dalla legislazione vigente, i decreti in oggetto contengono clausole di neutralità finanziaria apposte sia a singole disposizioni sia all'intero testo.

In effetti, come risulta dalla disamina contenuta nelle relazioni quadrimestrali, cui si rinvia, in alcuni casi i provvedimenti contengono norme di carattere esclusivamente procedimentale che non determinano conseguenze finanziarie o costituiscono una mera specificazione di attività già previste a legislazione vigente o infine conferiscono potestà discrezionali, come tali vincolate sotto il profilo finanziario alle dotazioni dei relativi capitoli di bilancio. Sono state inoltre recepite le ulteriori clausole cautelative cui è stato condizionato il parere favorevole espresso dalle commissioni bilancio delle due Camere.

In linea generale, sia per quanto riguarda i decreti attuativi di leggi di delega sia quelli attuativi di direttive comunitarie, il conferimento di ulteriori funzioni ad organi già esistenti, nonostante la disposta invarianza finanziaria, può comportare qualche problema di copertura: in tali casi, infatti, il rinvio all'utilizzazione degli ordinari stanziamenti di bilancio contrasta, almeno in astratto, con la circostanza che gli stanziamenti medesimi sono ovviamente quantificati sulla base della legislazione vigente e non tengono perciò conto del nuovo eventuale onere.

Pur tenuti presenti i profili di incertezza circa l'effettiva neutralità finanziaria nel medio/lungo periodo dell'attribuzione di nuovi compiti ad organismi amministrativi già esistenti, si è comunque preso atto della formulazione sempre più cogente delle clausole di invarianza, riferite all'aggregato della finanza pubblica e non al solo bilancio dello Stato e, nei casi di utilizzazione di strutture amministrative già esistenti, all'attuazione dei compiti aggiuntivi "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente".

B) Decreti attuativi di direttive comunitarie

Si tratta, come già indicato, di 58 decreti, alcuni dei quali presentano un contenuto normativo totalmente privo di riflessi finanziari, oppure comportano adempimenti a carico della CONSOB, che, come i precedenti, nonostante l'assenza di una clausola di neutralità finanziaria, possono rientrare nei normali compiti della Commissione; eventuali maggiori oneri potrebbero comunque essere fronteggiati mediante le fonti di autofinanziamento della Commissione stessa previste a legislazione vigente.

Nell'ambito dei decreti restanti, un primo gruppo contiene una clausola di invarianza finanziaria formulata in termini generici, senza cioè riferimento a misure compensative o all'utilizzazione di specifiche risorse disponibili a legislazione vigente.

Un secondo gruppo, più numeroso, contiene una o più clausole di invarianza formulate in termini specifici, con riferimento cioè all'obbligo di avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Un terzo gruppo, infine, prevede disposizioni produttive di oneri, espressamente quantificati, per i quali viene indicata la modalità di copertura.

I decreti del primo gruppo comportano per la loro attuazione alcune attività della PA che nel complesso appaiono comunque rientrare nei compiti già attribuiti agli organismi competenti, cui non apportano significative modifiche.

Anche i decreti del secondo gruppo non presentano nel loro complesso significativi profili di carattere finanziario: si tratta, infatti, in massima parte di attività amministrative quali esame di requisiti, trattamento di dati, vigilanza e controllo, irrogazione di sanzioni e similari.

Prescindendo dai casi in cui taluni oneri sono posti a carico di soggetti privati anche mediante la previsione di tariffe e pur tenendo conto dell'aumento – talvolta di un certo rilievo – del numero e della complessità delle operazioni da effettuare, si può ritenere che le nuove funzioni attribuite possano in linea generale rientrare nella normale attività degli uffici esistenti senza richiedere pertanto ulteriori provviste di personale e di mezzi.

Una particolare notazione è stata riservata, nell'ambito di tali provvedimenti, al *decreto 163 del 10 agosto*, relativo all'interoperabilità del sistema ferroviario traeseuropeo, che dispone, tra l'altro, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture di una nuova Direzione generale.

A seguito della presentazione di chiarimenti da parte del Governo, la Commissione bilancio Camera ha espresso un articolato parere, interamente recepito in sede di formulazione definitiva del provvedimento, finalizzato a garantire, attraverso la contestuale soppressione di altre posizioni dirigenziali, l'effettiva neutralità finanziaria della nuova struttura. E' stato inoltre opportunamente previsto – e tale previsione dovrebbe costituire un importante precedente per futuri casi analoghi – che gli schemi dei regolamenti ministeriali di esecuzione siano corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute e che siano trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Qualche perplessità circa l'effettiva assenza di oneri ha poi suscitato il *decreto n. 5 dell'8 gennaio*, relativo al diritto di ricongiungimento familiare: qui, infatti, le modifiche apportate alla normativa in vigore, specie per quanto concerne il ricongiungimento dei genitori di minori rifugiati, pur preso atto del numero circoscritto dei soggetti finora interessati, determinano comunque un onere aggiuntivo, per quanto presumibilmente di modesto rilievo finanziario.

I decreti che contengono disposizioni dichiaratamente onerose, ancorché poco numerosi, hanno dato luogo a numerose osservazioni.

In particolare, a proposito del *decreto n. 26 del 2 febbraio*, relativo alla ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (dalla cui attuazione – per effetto essenzialmente dell'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, che compensa largamente le minori entrate derivanti dall'esclusione dall'accisa dei prodotti energetici impiegati in alcuni processi industriali – deriva comunque un saldo positivo per l'erario), è stato segnalato il mancato accoglimento dell'indicazione della Commissione bilancio Camera circa l'opportunità di un monitoraggio volto all'eventuale riduzione dell'accisa sul gasolio usato come carburante nel caso in cui le maggiori entrate fossero risultate eccedenti rispetto a quelle necessarie per assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento.

Il *decreto n. 3 dell'8 gennaio*, relativo allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ha previsto oneri a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie a copertura del riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno in favore dei familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo che ne richiedano il ricongiungimento.

Premesso che la norma innova la legislazione vigente essenzialmente estendendo il diritto al rilascio del permesso alla categoria dei genitori, la quantificazione dell'onere – per quanto effettuata con criteri prudenziali in relazione alla spesa storica – appare estremamente aleatoria, in quanto la spesa storica, riguardando tipologie diverse di ricongiungimenti familiari, non è apparsa molto significativa: nel caso di specie, infatti, molti soggetti anziani potrebbero essere interessati a fruire di istituti di sicurezza sociale più avanzati di quelli esistenti nei Paesi d'origine.

Il decreto ha statuito inoltre la riduzione da sei a cinque anni del tempo minimo di permanenza regolare nel territorio dello Stato necessario per richiedere il permesso per soggiornanti di lungo periodo e la revoca del permesso di soggiorno ai medesimi soggiornanti di lungo periodo qualora lo straniero sia assente dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi e in altre ipotesi minori.

Secondo la relazione tecnica, la riduzione di un anno del periodo di soggiorno non amplia la platea dei destinatari e comunque i risparmi derivanti dalle revoche compenserebbero eventuali maggiori oneri. L'agevolazione sopra indicata risulterebbe pertanto a costo zero.

Tale tesi non è apparsa condivisibile, in quanto la disposta riduzione determina comunque un ampliamento dei soggetti beneficiari, almeno in sede di prima applicazione, prima cioè che operi l'eventuale compensazione con future revoche.

Il *decreto n. 30 del 6 febbraio*, relativo al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, presenta anch'esso notevoli difficoltà di quantificazione degli oneri, cui si è cercato di ovviare mediante una stima prudenziale. Non si è tuttavia tenuto conto né dell'ingresso della Romania e della Bulgaria, destinato ad ampliare nettamente la platea degli interessati, né del probabile incremento nel tempo del numero dei cittadini comunitari residenti in Italia.

In adesione ad apposito rilievo formulato dalla Commissione bilancio della Camera, si è comunque provveduto ad inserire nel testo la necessaria clausola di salvaguardia.

Infine, i criteri di quantificazione degli oneri recati dal *decreto n. 49 del 6 febbraio*, relativo al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, non sono apparsi del tutto congrui: infatti, non soltanto i dati presi a base per la valutazione degli oneri risalgono al periodo di imposta 2000, ma, nonostante la distribuzione di dividendi costituisca una tipologia di reddito soggetta a grandi oscillazioni, i dati utilizzati si riferiscono ad un unico esercizio, con i possibili conseguenti effetti distorsivi sulla quantificazione effettuata.

Nonostante l'inevitabile margine di aleatorietà delle ipotesi prese a base della quantificazione stessa e gli ulteriori elementi di incertezza connessi a quanto sopra osservato, ed in contrasto con le stesse affermazioni della relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto sono stati configurati in termini di limite di spesa. La clausola di copertura non è stata conseguentemente corredata da un'esplicita clausola di salvaguardia, escludendo così anche il monitoraggio dell'andamento delle minori entrate.

Infine, il *decreto n. 162 del 10 agosto*, relativo alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, ha costituito, tra l'altro, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, per il cui funzionamento è stata prevista l'istituzione di un apposito fondo.

Per quanto riguarda la dotazione di personale, il Governo ha assicurato che il reclutamento avverrà presso il Ministero delle infrastrutture, RFI S.p.A. ed anche presso i sistemi ferroviari regionali, escludendo espressamente che per il funzionamento a regime dell'Agenzia si proceda all'assunzione di nuovo personale. Si è al riguardo osservato che tale esclusione non è stata però fatta oggetto di specifica norma nel testo legislativo.

In merito alle modalità di copertura, si è poi rilevato che gli oneri – di carattere rigido, essendo destinati a spese di personale – non sembra possano essere limitati entro un tetto di spesa e che pertanto il testo legislativo avrebbe dovuto essere corredato da apposita clausola di salvaguardia.

PAGINA BIANCA

Tavole

Tavola 3.1

Oneri finanziari indicati dalle leggi pubblicate nel 2007

(in valori assoluti)

legge	2006	2007	2008	2009	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
1		102.760.000	102.760.000	102.760.000		102.760.000
9			63.000.000			
15		600.000	600.000	600.000		a)
17		6.400.000	3.500.000	3.000.000		b)
19		14.130	7.870	14.130		14.130
38		1.050.550.000				
40		2.500.000	56.500.000	33.500.000		33.500.000
46		28.130.000	4.430.000	4.630.000		4.630.000
64	c)	511.000.000				
111		5.121.760	5.121.760	5.121.760		5.121.760
119		720.000	560.000	720.000		720.000
123			40.000.000	40.000.000		20.000.000
127		4.319.330.408	1.902.171.240	1.913.900.000		1.890.200.000
132		386.350	380.850	386.350		386.350
133		396.975	396.975	402.945		402.945
134			23.950			d)
135		403.955	395.675	403.955		403.955
138			10.400			d)
160		500.000	500.000	500.000		
167		148.600	142.455	148.600		148.600
176		148.283.656	243.000.000	243.000.000		243.000.000
183		353.995	353.995	372.985		372.985
184		6.850	6.850	6.850		6.850
212		26.275	26.275	26.275		26.275
215			100.000.000	100.000.000	e)	
222		8.683.200.000	62.920.000	64.400.000		33.900.000
230		5.755		5.755		f)
246	125.059.000	159.458.000	149.481.925	17.383.287		13.560.000
Totale	125.059.000	15.020.296.709	2.736.290.220	2.531.282.892		2.349.193.955

a) A decorrere dal 2010 si provvede ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. d) della legge di contabilità (tab. C legge finanziaria).

b) Sulla presenza di oneri permanenti, si rinvia alle osservazioni contenute nel testo della relazione quadrimestrale gennaio - aprile.

c) L'importo non comprende lo stanziamento di 3 miliardi di euro (art. 1 c. 3) che per la sua natura di regolazione debitoria non incide sul saldo netto da finanziare.

d) Onere da sostenere ogni quattro anni.

e) A partire dal 2010, lo stanziamento è quantificato, ai sensi dell'art. 11 c. 3 lett. d) della lg. n. 468/78, nella tab. C allegata alla finanziaria annuale.

f) Onere ad anni alterni.

Tavola 3.2

Quadro riassuntivo dei mezzi di copertura 2007

(in valori assoluti)

	2006	2007	2008	2009	TOTALE	%
Fondi speciali:						
Parte corrente		73.812.885	48.837.220	54.101.132	176.751.237	0,87
c/ capitale	125.059.000	222.588.000	147.700.000	12.200.000	507.547.000	2,49
Totale fondi speciali	125.059.000	296.400.885	196.537.220	66.301.132	684.298.237	3,35
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa		3.908.381.760	353.453.000	400.681.760	4.662.516.520	22,84
Nuove o maggiori entrate		10.214.630.408	1.851.300.000	1.844.300.000	13.910.230.408	68,14
Altre forme di copertura		600.883.656	335.000.000	220.000.000	1.155.883.656	5,66
Totale	125.059.000	* 15.020.296.709	2.736.290.220	2.531.282.892	20.412.928.821	100,00

* L'importo non comprende lo stanziamento di 3 miliardi di euro in c/capitale per il 2007 (art. 1 c. 3 della legge n. 64 del 17 maggio) che per la sua natura di regolazione debitoria non incide sul saldo netto da finanziare.

Tavola 3.3

Tipologia degli oneri finanziari indicati da leggi pubblicate nel 2007

(in valori assoluti)

legge	2006		2007		2008		2009	
	corrente	capitale	corrente	capitale	corrente	capitale	corrente	capitale
1			102.760.000		102.760.000		102.760.000	
9					63.000.000			
15			600.000		600.000		600.000	
17			4.900.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19			14.130		7.870		14.130	
38			1.050.550.000					
40			2.500.000		56.500.000		33.500.000	
46			28.130.000		4.430.000		4.630.000	
*								
64			511.000.000					
111			5.121.760		5.121.760		5.121.760	
119			720.000		560.000		720.000	
123					40.000.000		40.000.000	
**								
127			2.732.730.408	705.700.000	1.891.471.240	10.700.000	1.903.200.000	10.700.000
132			386.350		380.850		386.350	
133			396.975		396.975		402.945	
134					23.950			
135			403.955		395.675		403.955	
138					10.400			
160			500.000		500.000		500.000	
167			148.600		142.455		148.600	
176			148.283.656		243.000.000		243.000.000	
183			353.995		353.995		372.985	
184			6.850		6.850		6.850	
212			26.275		26.275		26.275	
215					100.000.000		100.000.000	
222			***		***		***	
230			5.755				5.755	
246		125.059.000	9.070.000	150.388.000	13.981.925	135.500.000	17.383.287	
Totale		125.059.000	4.598.608.709	857.588.000	2.525.670.220	147.700.000	2.454.682.892	12.200.000

*L'importo sopra indicato non comprende lo stanziamento dall'art. 1 c. 3 (euro 3.000.000.000 per il 2007) che per la sua natura di regolazione debitoria non incide sul saldo netto da finanziare.

**Non sono inserite le quantificazioni indicate: nell'articolo 4 bis c. 1-2 (euro 105.000.000 per il 2007), nonché nell'art. 7 c. 1 (euro 775.900.000 per il 2007) poiché indicano, promiscuamente, sia spese di parte corrente sia spese di parte capitale.

***La legge n. 222 prevede sia spese correnti sia spese in conto capitale, senza però consentire una netta separazione delle due tipologie.

Tavola 3.4

Elenco dei decreti legislativi pubblicati nel 2007

N.	DECRETO LEGISLATIVO	DATA	G.U. n.	DATA	ATTUATIVO DI:
1	303	29/12/06	7 S.O.	10/0/07	Legge n. 262/2005
2	307	15/12/07	13	17/01/07	Legge n. 246/2005
3	311	29/12/06	26/S.O.	01/02/07	Dir. Com. 2002/91
4	3	08/01/07	24	30/01/07	Dir. Com. 2003/109
5	5	08/01/07	25	31/01/07	Dir. Com. 2003/86
6	6	26/01/07	25	31/01/07	Dir. Com. 2004/17 e 2004/18
7	11	12/01/07	39	16/02/07	Reg. CE 1236/2005
8	20	08/02/07	54	06/03/07	Dir. Com. 2004/8
9	22	02/02/07	64/S.O.	17/03/07	Dir. Com. 2004/22
10	24	25/01/07	66	20/03/07	Dir. Com. 2003/110
11	25	06/02/07	67	21/03/07	Dir. Com. 2002/14
12	26	02/02/07	68 S.O.	22/03/07	Dir. Com. 2003/96
13	28	06/02/07	70	24/03/07	Dir. Com. 2003/41
14	30	06/02/07	72	27/03/07	Dir. Com. 2004/38
15	32	02/02/07	73	28/03/07	Dir. Com. 2003/51
16	47	31/01/07	84	11/04/07	Dir. Com. 2004/68
17	48	06/02/07	85	12/04/07	Dir. Com. 2003/72
18	49	06/02/07	86	13/04/07	Dir. Com. 2003/123
19	50	02/03/07	86	13/04/07	Dir. Com. 2004/9 e 2004/10
20	51	28/03/07	94	23/04/07	Dir. Com. 2003/71
21	52	06/02/07	95	24/04/07	Dir. Com. 2003/122
22	65	26/04/07	116	21/05/07	Dir. Com. 2005/50
23	94	11/07/07	163	16/07/07	Dir. Com. 2006/7
24	109	22/06/07	172	26/07/07	Dir. Com. 2005/60
25	113	31/07/07	176	31/07/07	Legge n. 62/05
26	143	24/07/07	206	05/09/07	Dir. Com. 2004/28
27	144	02/08/07	206	05/09/07	Dir. Com. 2004/82
28	145	02/08/07	207	06/09/07	Dir. Com. 2005/29
29	146	02/08/07	207	06/09/07	Dir. Com. 2005/29
30	150	02/08/07	211	11/09/07	Dir. Com. 2004/117
31	151	25/07/07	212	12/09/07	Reg. 1/05
32	152	03/08/07	213 S.O.	13/09/07	Dir. Com. 2004/107
33	154	10/08/07	216 S.O.	17/09/07	Dir. Com. 2004/114
34	162	10/08/07	234 S.O.	08/10/07	Dir. Com. 2004/49-2004/51
35	163	10/08/07	234 S.O.	08/10/07	Dir. Com. 2004/50
36	164	17/09/07	234 S.O.	08/10/07	Dir. Com. 2004/39
37	169	12/09/07	241	16/10/07	Legge n. 80/05
38	172	04/10/07	244	19/10/07	Reg. 793/04
39	178	27/09/07	252	29/10/07	Dir. Com. 2003/89-2004/77-2005/63-2006/142
40	179	08/10/07	253	30/10/07	Legge n. 262/05
41	191	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2004/23
42	192	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2004/36
43	193	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2004/41
44	194	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2004/108
45	195	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2004/109
46	196	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2004/113

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	DECRETO LEGISLATIVO	DATA	G.U. n.	DATA	ATTUATIVO DI:
47	197	06/11/07	261	09/11/07	Reg. 785/2004
48	198	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2005/14
49	199	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2005/19
50	200	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2005/28
51	201	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2005/32
52	202	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2005/35
53	203	06/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2005/65
54	204	09/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2004/80
55	205	09/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2005/33
56	206	09/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2005/36-2006/100
57	207	09/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2005/61
58	208	09/11/07	261	09/11/07	Dir. Com. 2005/62
59	221	23/10/07	278	29/11/07	Legge n. 229/03
60	226	19/11/07	286	10/12/07	Dir. Com. 2005/81
61	229	19/11/07	289	13/12/07	Dir. Com. 2004/25
62	231	21/11/07	290	14/12/07	Dir. Com. 2005/60-2006/70
63	232	09/11/07	291	15/12/07	Dir. Com. 2003/74
64	234	19/11/07	292	17/12/07	Dir. Com. 2002/15